

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3343 del 27/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO LOC. S. CARLO VIA DELLE DONNE N. 17. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3443 del 26/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 35211/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di SANT'AGOSTINO LOC. S. CARLO VIA DELLE DONNE N. 17. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 06/12/2016, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 07/12/2016 con il n. 12990, presentata dalla Società HERA SPA, nella persona di GIANNICOLA SCARCELLA in qualità di Legale Rappresentante/Responsabile Impianti Fognario Depurativi, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di SANT'AGOSTINO LOC. S. CARLO VIA DELLE DONNE N. 17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la nota in data 06/06/2017 del Comune Terre del Reno, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 07/06/2017 con il n. 6526, con cui esprime parere favorevole in merito alla documentazione sul rispetto dei valori di emissione al rumore presentata dalla ditta inerente all'attività di raccolta e depurazione acque di scarico dell'impianto di S. Carlo via delle Donne;
- considerato che si tratta di impianto di depurazione esistente con potenzialità massima di 14.000 A.E, a servizio di pubbliche fognature dell'agglomerato di S. Agostino – S. Carlo - Mirabello, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dal medesimo decreto, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000;
- considerato che l'impianto di depurazione, di potenzialità superiore a 10.000 AE, è soggetto alle prescrizioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del codice dell'ambiente;
- preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 6663 del 21/05/2013;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;
- dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

- dato atto inoltre che con il presente provvedimento, vengono contestualmente revocati, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, rilasciati dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di SANT'AGOSTINO LOC. S. CARLO VIA DELLE DONNE N. 17, codice fiscale 04245520376 per l'esercizio dell'attività RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di S. Carlo via delle Donne, nel corpo idrico ricettore scolo Riolo, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (all. 1) deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle tab. 1 e 3 dell'allegato 1 e 3 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Il limite del parametro Escherichia coli è di 5.000 UFC/100ml.
3. Lo scarico fognario della rete bianca, in loc. Mirabello – ss Correggio, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (allegato 2), deve essere utilizzato esclusivamente per sgrondare acque meteoriche.

4. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e come indicato nel protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, approvato come "allegato A", dal Presidente della Provincia di Ferrara con atto n. 16 del 29/01/2015, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi all'A.R.P.A. di Ferrara.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
6. Gli scaricatori di piena, indicati nelle planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 2), a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
7. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2".
8. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.

11. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
12. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
13. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (allegato 1) deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
14. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
15. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 14), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto nel termine di 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del SUAP di Ferrara.
16. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
17. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
18. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.

19. La ditta dovrà produrre, entro la data del 31 gennaio 2018, ad ARPAE di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la seguente documentazione:

- Indicazione della superficie totale dell'area servita dall'impianto di depurazione situato in via delle Donne, con suddivisione della stessa delle superfici servite dai singoli impianti di sollevamento, previsti lungo la rete generale;
- portata massima degli impianti di sollevamento presenti nel sistema;
- particolari costruttivi quotati dei punti di scarico intermedi presenti sul complesso della rete, con indicazione delle singole canalizzazioni riceventi,
- portata massima di sfioro di ogni scarico intermedio, a fronte di evento meteorico significativo;
- planimetria in scala adeguata delle reti fognarie di acque meteoriche con indicazione leggibile del punto di scarico, planimetrie particolareggiate con l'indicazione degli sfioratori e dei relativi scarichi nei corpi idrici.

Inoltre:

La ditta dovrà provvedere a richiedere al Consorzio di Bonifica formale concessione per tutte le opere, facenti parte della rete fognaria al servizio dell'agglomerato di S. Agostino – S. Carlo – Mirabello, che interferiscono con i canali di bonifica e che non risultano ancora autorizzate dal Consorzio stesso.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tutte le attività di trattamento fanghi inerenti acque reflue assimilate alle domestiche (acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER

1053/2003) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Essendo la capacità di trattamento dell'impianto pari a 14.000 A.E. ci sono ulteriori prescrizioni sulle misure di contenimento delle emissioni della sezione della linea fanghi in particolare:

Letti di essiccamento

- da usare solo in caso di emergenza
- registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto

Ispessimento a gravità

- copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni

Ispessimento meccanico

- effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato

Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di centrifugazione)

- per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso
- ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile
- ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta
- coprire il medesimo con un telo

Digestione aerobica

- assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un

rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e al Comune Terre del Reno, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio dell'AUA, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 6663 del 21/05/2013.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, atto n. 6663 del 21/05/2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società HERA spa e trasmesso in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune Terre del Reno.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.